



SOMMARIO



VACCINI IN AZIENDA: E' STATO FIRMATO IL "PROTOCOLLO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI AZIENDALI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI PUNTI STRAORDINARI DI VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2/ COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO". LINEE GUIDA PER EFFETTUARE LA CAMPAGNA VACCINALE IN AZIENDA



PROTOCOLLO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID NEGLI AMBIENTI DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 24 APRILE 2020: NEL CORSO DELLA STESSA RIUNIONE DEL 6 APRILE SONO STATE PROPOSTE ALCUNE MODIFICHE.



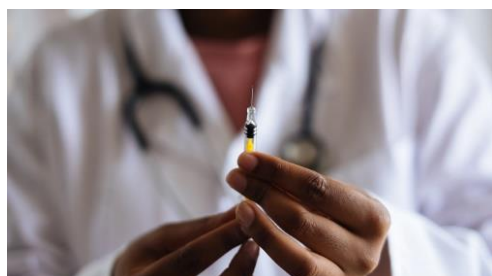
VIAGGI ALL'ESTERO: UNA ULTERIORE ORDINANZA DEL MINISTRO SPERANZA PROROGA FINO AL 30 APRILE 2021 LA QUARANTENA DI 5 GIORNI AL RIENTRO IN ITALIA DAI PAESI UE.





VACCINI IN AZIENDA: E' STATO FIRMATO IL "PROTOCOLLO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI AZIENDALI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI PUNTI STRAORDINARI DI VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2/COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO".

Il punto



Come avevamo anticipato con la nostra Newsletter n. 09, si è tenuto il 6 Aprile il primo tavolo tecnico dedicato al tema della vaccinazione nelle aziende, convocato dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando. In quella sede sono stati affrontati i temi che avevamo anticipato nella nostra Newsletter e che hanno trovato sintesi finale con la sottoscrizione del "Protocollo Nazionale per la realizzazione dei Piani Aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro". Il documento, frutto dell'accordo tra Governo e parti sociali, stabilisce le linee guida per effettuare la campagna vaccinale in azienda.

Le somministrazioni potranno avvenire dunque in azienda, ma potranno anche essere stipulati accordi con strutture sanitarie private o con l'Inail. Dovrà essere il medico competente a fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, acquisire il consenso informato ed effettuare il previsto triage preventivo. L'adesione dei lavoratori sarà volontaria.



Resta il fatto che tutto è ancora subordinato alla disponibilità delle dosi, ma intanto vediamo in dettaglio cosa prevede il Protocollo.

Attività di sanità pubblica

1. Il Protocollo, che è finalizzato a concretizzare l'impegno delle aziende e dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori che, **a prescindere dalla tipologia contrattuale**, prestano la propria attività in azienda, costituisce un'attività di sanità pubblica, che si colloca nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 predisposto dal Commissario Straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica.

La scelta dei datori di lavoro

2. **I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati**, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad **attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione** anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro, destinati alla somministrazione in favore dei dipendenti che ne abbiano fatto **volontariamente richiesta**. A tal fine, i datori di lavoro interessati si attengono al rispetto delle **Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro** che saranno allegate al Protocollo stesso,



***I piani
aziendali di
vaccinazione***

***Chi sostiene
i costi***

***Informazione
ai dipendenti***

***Adesione
volontaria e
riservatezza***

***Ruolo del
medico
competente***

nonché ad ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19.

La vaccinazione potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.

3. Nell'elaborazione dei piani aziendali, **i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020**, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il **supporto del medico competente**, ovvero con altri organismi aziendali previsti nell'ambito dei Protocolli di settore.
4. **I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro**, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, **all'Azienda Sanitaria di riferimento**, nel pieno rispetto delle *Indicazioni ad interim* e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni e dalle Province Autonome per i territori di rispettiva competenza.
5. All'atto della presentazione dei piani aziendali, il datore di lavoro specifica altresì **il numero di vaccini richiesti per i dipendenti disponibili** a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all'Azienda Sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell'attività di distribuzione.
6. **Le spese per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro**, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/ago) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
7. **Le aziende si impegnano a fornire le necessarie informazioni ai dipendenti**, anche attraverso il coinvolgimento dei responsabili per la sicurezza e con il necessario supporto del medico competente, anche promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19.
8. **Le procedure finalizzate alla raccolta delle adesioni** dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della **scelta volontaria rimessa esclusivamente al singolo dipendente**, delle disposizioni in materia di **tutela della riservatezza**, della sicurezza delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, ogni forma di discriminazione dei dipendenti coinvolti.
9. Il medico competente fornisce ai lavoratori **adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino**, assicurando altresì l'acquisizione del **consenso informato** del soggetto interessato, il previsto *triage* preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati.

**Somministra-
zione del
vaccino:
operatori
sanitari e
locali idonei**

**Ricorso a
strutture
sanitarie
private o
all'INAIL**

**Equiparazio-
ne all'orario
di lavoro**

**Formazione
al personale**

10. La somministrazione del vaccino **è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità** e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19.
Dovrà essere eseguita in **locali idonei che rispettino i requisiti minimi** definiti con le *Indicazioni ad interim* allegate al Protocollo.
Per l'attività di somministrazione del vaccino, il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.
11. **Il medico competente**, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati personali, **assicura la registrazione delle vaccinazioni** eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.
12. **In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta**, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all'iniziativa di vaccinazione **tramite strutture sanitarie private**, possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, una **specifica convenzione** con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, **con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini** che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
13. **I datori di lavoro che non siano tenuti alla nomina del medico competente** ovvero che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, **possono avvalersi delle strutture sanitarie dell'INAIL**. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell'INAIL.
14. Nelle ipotesi di cui ai punti 12) e 13), il datore di lavoro direttamente o attraverso il medico competente ove presente, **comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell'INAIL il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l'intenzione di ricevere il vaccino**. Sarà cura della stessa struttura curare tutti i necessari adempimenti che consentano la somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali.
15. Qualora la vaccinazione sia eseguita in orario di lavoro, **il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro**.
16. **Ai medici competenti ed al personale sanitario e di supporto** coinvolto nelle vaccinazioni di cui al presente Protocollo è offerto, attraverso la piattaforma ISS, **lo specifico corso di formazione realizzato anche con il coinvolgimento dell'INAIL** che contribuirà altresì, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla predisposizione di **materiale informativo destinato ai datori di lavoro, ai dipendenti e alle figure della prevenzione**.

Le indicazioni ad interim per la vaccinazione nei luoghi di lavoro

Costituisce parte integrante del Protocollo il documento recante **"Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro"**. Ad esso, in aggiunta a tutte le altre prescrizioni e indicazioni adottate dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, **dovranno attenersi i datori di lavoro per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.**

Le **"Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro"** sono al momento una bozza, elaborata dall'INAIL, dal Ministero della Salute, dal Ministero del Lavoro, dalla Presidenza del Consiglio e dalla Conferenza delle Regioni, ma una volta che le parti sociali l'avranno valutata ed eventualmente integrata sarà parte integrante del Protocollo, in quanto strumento necessario per proseguire la campagna vaccinale anche al di fuori dell'emergenza.

In base alle anticipazioni fornite, il documento stabilisce alcuni punti (ricordiamo, ancora passibili di modifiche): per l'avvio dell'attività, è necessario che l'azienda abbia **un numero di dipendenti preferibilmente superiore a 50**. Per **"favorire anche i datori di lavoro con poche lavoratrici e lavoratori o altre forme di attività sono possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria, o nell'ambito della bilateralità, destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori di più imprese"**.

Altro punto importante è che **"la vaccinazione in azienda rappresenta un'opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell'offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda"**. Questo fa intuire che l'Inail e i ministeri coinvolti stiano guardando più al futuro che alla necessità impellente, cioè al momento in cui sarà indispensabile effettuare i richiami o addirittura vaccinare nuovamente.

A somministrare le dosi, che vengono comunque fornite dall'Azienda sanitaria e non acquistate dal datore di lavoro, può essere il medico competente (ove presente/disponibile) o altri sanitari convenzionati con il datore di lavoro. Tuttavia, poiché la vaccinazione "rappresenta un'iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro, la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell'Azienda sanitaria di riferimento".

Le aziende o le associazioni di categoria di riferimento che intendono aderire all'iniziativa devono comunicarlo all'Azienda Sanitaria di riferimento, **"secondo modalità da disciplinare a livello della Regione o Provincia Autonoma, la quale, verificata la disponibilità dei vaccini e la sussistenza dei requisiti necessari per l'avvio dell'attività, concorda le modalità di ritiro dei vaccini a cura del medico competente o del personale sanitario individuato dal datore di lavoro. Chi ritirerà il vaccino dovrà garantirne la corretta gestione, con particolare riferimento al mantenimento della catena del freddo"**.



PROTOCOLLO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID NEGLI AMBIENTI DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 24.04.2020: NEL CORSO DELLA STESSA RIUNIONE DEL 6 APRILE SONO STATE PROPOSTE ALCUNE MODIFICHE.

Il punto

Contestualmente alla condivisione del Protocollo per le vaccinazioni in azienda, nel corso della medesima riunione del 6 Aprile, è stato aperto il confronto anche sul **Protocollo Condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**, che modifica quello sottoscritto il 24 Aprile dello scorso anno e lo integra con quanto emanato dai Ministeri interessati in questi mesi. Oggetto del confronto con le parti sociali sono stati alcuni aspetti, che di seguito anticipiamo.

Smart working e ricorso agli ammortizzatori sociali

Innanzitutto, **il lavoro agile o da remoto**, ritenuto un «utile e modulabile strumento di prevenzione» da contagio Covid nei luoghi di lavoro e il ricorso agli **ammortizzatori sociali** o alle ferie come alternative al lavoro in presenza. **Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività**, si dovrà continuare a favorire il ricorso al lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Turni e mascherine per diminuire i contatti

La bozza prevede anche che al chiuso o all'aperto, nonché in caso di condivisione di spazi comuni - qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - **è obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore**. Altra indicazione: bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti.

Trasferte e viaggi

In merito alle **trasferte e ai viaggi di lavoro nazionali ed internazionali**, secondo la bozza consegnata alle parti sociali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, **valuti il rischio anche considerando l'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione**, facendo riferimento anche a siti istituzionali (<https://viaggiaresecuri.it>).

Eventi e formazione

Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, con alcune deroghe (sono consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di lefp, nonché la formazione in azienda per i dipendenti).

Le riunioni

Non sono consentite le riunioni in presenza, a meno che non vi sia un motivo di necessità e urgenza; **se è impossibile il collegamento a distanza**, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione, garantiti il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina chirurgica (o dispositivi di protezione individuale di livello superiore) e un'adeguata areazione del locale.



Torneremo sull'argomento non appena verrà approvato il documento finale.

	VIAGGI ALL'ESTERO: UNA ULTERIORE ORDINANZA DEL MINISTRO SPERANZA PROROGA FINO AL 30 APRILE 2021 LA QUARANTENA DI 5 GIORNI AL RIENTRO IN ITALIA DAI PAESI UE.
<i>Il punto</i> <i>Le norme da seguire</i> <i>Paesi UE</i> <i>Paesi extra UE</i>	<i>Facciamo seguito a quanto pubblicato nella nostra Newsletter n.08 dello scorso 1° Aprile, per rendere noto che è stata prorogata fino al 30 Aprile 2021 l'Ordinanza del Ministro della Salute 30.03.2021, che prevede un isolamento fiduciario di 5 giorni per chi fa rientro da un paese dell'Ue; resta invece l'obbligo di due settimane per chi torna da un paese extra Ue.</i> <i>La stessa misura cautelare è prevista per quanti si recano in Italia da un altro paese dell'UE.</i> Ricordiamo che è prevista una procedura da seguire proprio per coloro che fanno rientro in Italia dopo un periodo passato in un paese dell'Unione Europea. Bisognerà essere in possesso di un test negativo effettuato prima del rientro. Dopodiché, è necessario l'isolamento cautelativo per cinque giorni e, quindi, un secondo tampone negativo antigenico o molecolare. Per le mete UE, è possibile viaggiare senza motivazioni specifiche, ma in ogni caso, è necessario compilare un modulo di autocertificazione da esibire al momento dell'imbarco. Per i paesi che non rientrano nell'Ue è prevista una procedura diversa, ovvero l'obbligo di quarantena per 14 giorni. In ogni caso chi fa rientro dall'estero dovrà sottoporsi obbligatoriamente a tampone molecolare o antigenico 48 ore prima dell'ingresso nel nostro Paese. Un caso diverso riguarda i voli così detti "Covid tested", ovvero voli aerei sperimentali per cui è previsto un tampone prima e dopo il viaggio. Attualmente i voli in questione sono solo da e per gli Stati Uniti.
	Per informazioni e chiarimenti, si prega di contattare i nostri Uffici: tel. 0547.642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it
<i>Clausola di esclusione di responsabilità</i>	<i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i>